



## RESTARTING COMMUNITY SPACES: URBAN REGENERATION OF SEGRATE CITY CENTER

Data del documento: 23.12.2019

### ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

#### Domanda n. 1 del 16/12/2019

Riferimento all'art. 24 del bando: "Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di cui al periodo precedente, oltre alla possibilità di ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può costituire, ai sensi dell'articolo 152, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al concorso, presentando all'atto della partecipazione al concorso espresso impegno in tal senso." In questo senso il testo "Il soggetto mandatario deve possedere una quota maggiore rispetto ai mandanti, ai

quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso degli stessi requisiti." si riferisce a QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELL'RTP o di SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI SPECIALI? Il vincitore potrà quindi completare il RTP per raggiungere i Requisiti Speciali Complessivi richiesti, senza che egli debba necessariamente provare di possedere capacità speciali per più del 50% del raggruppamento?

In pratica: il partecipante al concorso può essere un professionista emergente che vince il concorso con la migliore idea, e poi in sede di affidamento dell'incarico, non procede all'avvalimento ma alla costituzione di un RTP per soddisfare tutti i requisiti richiesti?

L'articolo 3 del Bando specifica tutti i requisiti da avere per la partecipazione al concorso. Nello specifico il comma 6 dell'art. 3 pag. 5, che di seguito si stralcia:

".....I raggruppamenti, anche se non ancora formalmente costituiti, devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato, abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 (cinque) anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, ai sensi del D.M. 263/2016 e s.m.i. I partecipanti al concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali....."

Evidenzia la necessità di avere almeno un progettista, all'interno del raggruppamento, abilitato all'esercizio della professione da almeno 5 (cinque) anni.

#### Domanda n. 2 del 16/12/2019

Si chiedono chiarimenti riguardo l'obbligatorietà del pagamento del contributo ANAC di 80,00€, visto che altri Bandi organizzati dalla piattaforma Concorrimi, o altri gestiti o banditi esternamente, non prevedono importo anche per opere di entità maggiore. Si può richiedere la restituzione dell'importo ai partecipanti non selezionati per la fase 2, giacché il loro Plico Amministrativo non sarà oggetto di Controllo da parte dell'Autorità?

Il contributo previsto dalla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, viene effettuato direttamente a favore dell'ANAC per l'espletamento delle Sue attività di controllo.

#### Domanda n. 3 del 18/12/2019

Sono all'interno di una commissione della stazione appaltante ma non riguarda il concorso in oggetto. Se ho interpretato bene l'articolo 4 comma 3 del bando, posso partecipare al concorso, ma vorrei una conferma. grazie

Rinviamo a quanto è contenuto nel comma 3 dell'art. 4 del bando, che riteniamo esaustivo quanto alla descrizione e definizione dell'incompatibilità alla partecipazione al concorso. Evidenziando che eventuali elementi ostativi potrebbero derivare dal contratto già in essere con l'Ente banditore.

#### Domanda n. 4 del 20/12/2019

Nel Documento Preliminare alla Progettazione trovo scritto che "Ulteriori obiettivi di qualità sono: ... Progettazione in Bim ... "

Chiedo quindi il Concorso va progettato in BIM ?

Rinviamo a quanto specificato alla pag. 11 del Documento Preliminare alla Progettazione che cita: "...Ulteriori obiettivi di qualità sono:

- la possibilità di utilizzo della struttura scolastica anche in orario extra-scolastico per la promozione della cultura, dello sport (livello amatoriale) e in generale per attività che favoriscano l'aggregazione sociale;
- la massimizzazione dell'efficienza energetica della nuova scuola che deve possedere requisiti di

edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building);

- il controllo del microclima estivo e del benessere termico;

- la progettazione in BIM quale necessità del graduale recepimento della normativa ma anche quale strategia orientata alla futura gestione/manutenzione programmata degli edifici.

In conclusione, al progettista viene chiesto di trasformare una porzione di città al fine di generare un luogo aggregativo rivolto ad un bacino di utenza molto più ampio di quello attuale.”

In quanto tale si sottolinea che la progettazione in BIM non è fondamentale ma un ulteriore approfondimento che sarà valutato in commissione giudicatrice.

---

#### **Domanda n. 5 del 20/12/2019**

**Sui requisiti Speciali in vista dell'affidamento dell'incarico::**

**La ID-Opere E.08 ha grado di complessità pari a 0,95.**

**Per la verifica di detti requisiti, sono conteggiabili anche servizi relativi a opere con destinazione funzionale/ ID diverse (anche di categoria superiore quindi) e con Grado di complessità uguale o superiore a 0,95 ?**

**Se sí quali altre destinazioni d'uso sono contemplabili?**

Non è menzionata nel bando una possibile surroga di ID opere.

Infatti, all'art. 24 del bando pag. 13:

“.....Il vincitore del concorso, con la documentazione allegata, deve dimostrare:

l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere";

l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID- Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".

---

#### **Domanda n. 6 del 20/12/2019**

**Riguardo le ID-opere presenti nel calcolo onorari:**

**nella tabella riassuntiva del documento si riporta l'importo di 3.000.000 € per la categoria E.20, mentre nelle pagine successive si parla di E.19.**

**Potete confermare quale sia l'errore? Grazie.**

La categoria da considerare è la E.19, pertanto si conferma un errore materiale nella prima pagina del Calcolo onorari nella dicitura "E.20" (Classificazione DM Giustizia 17 giugno 2016). Il refuso deriva dal fatto che la classificazione del DPR 207/2010 per la categoria di opera OS.24 intende opere di "Verde e arredo urbano" quali sono quelle oggetto del quesito.

---

#### **Domanda n. 7 del 20/12/2019**

**Sui requisiti speciali: il professionista partecipante al concorso può essere architetto (soddisfacente quanto da art.3) non in possesso dei requisiti speciali richiesti all'art.24, anche per esempio delle categorie impiantistiche o spazi esterni e parchi (E.19)?**

**A quanto pare sí, fermo restando la dichiarazione nella domanda di partecipazione, ad impegnarsi nel creare un Raggruppamento tale da soddisfare i requisiti richiesti.**

**Potreste confermare questo aspetto?**

Come cita l'art. 3 del bando a pag 5 ".....Ai partecipanti, per essere ammessi al secondo grado del concorso, non sono richiesti i requisiti speciali di cui all'art.83 del codice, che dovranno essere dimostrati esclusivamente dal vincitore dopo la conclusione della procedura concorsuale e prima della procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei livelli successivi di progettazione e degli altri servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, anche attraverso l'istituto dell'avvalimento o la costituzione di un raggruppamento temporaneo.”

successivamente l'art. 24 del bando alla pag. 13 specifica che ".....I requisiti economico-finanziari di cui all'art.83, comma 1, lettera b) del Codice e i requisiti relativi alla capacità tecniche e professionali di cui all'art.83 comma 1 lettera c, possono essere dimostrati dal vincitore del concorso, nella fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali (comprese le professionalità connesse alle attività delle bonifiche ambientali) del vincitore, sarà verificato solo nel caso di affidamento dell'incarico dei servizi, con la procedura prevista dall'articolo 81, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. I requisiti speciali di cui ai punti precedenti devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. Il soggetto mandatario deve possedere una quota maggiore rispetto ai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso degli stessi requisiti.”

---